

“CONFRATERNITA DEL RABOSO PIAVE”

STATUTO



Vazzola, 27 dicembre 1996

E successive modifiche del 9 novembre 1997 e del 6 maggio 2001

ART. 1°

La CONFRATERNITA DEL RABOSO PIAVE, con sede in Vazzola, fondata nel 1996, è costituita in associazione ai sensi dell'articolo 36 e seguenti del Codice Civile.

ART. 2°

La CONFRATERNITA si propone:

- a) di promuovere la conoscenza, la valorizzazione e la diffusione del Raboso Piave.*
- b) di mantenere, sviluppare ed esaltare le migliori tradizioni del Raboso Piave.*
- c) di favorire ogni iniziativa tendente all'elevazione culturale nonché di promuovere l'educazione enogastronomica dei confratelli.*
- d) di creare e sviluppare tra i Confratelli rapporti di amicizia, lealtà, solidarietà e rispetto reciproco.*

ART. 3°

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

ART. 4°

Possono far parte della Confraternita tutti coloro che notoriamente sono culturalmente impegnati nella diffusione, valorizzazione del Raboso Piave e dedicano le loro energie ed il loro entusiasmo alla esaltazione delle tradizioni venete e sono interessati allo scambio internazionale di storie, conoscenze e progetti.

ART. 5°

I Confratelli possono essere:

- 1) SOCI EFFETTIVI; si annoverano tra questi tutti i Confratelli che si identificano nelle peculiarità dell'Art. 4°.*
- 2) SOCI AD HONOREM; coloro che, per meriti diversi, onorano nel mondo il Raboso Piave e le tradizioni venete. Possono partecipare a tutte le assemblee senza diritto di voto.*

ART. 6°

L'appartenenza alla Confraternita dà diritto di fregiarsi del titolo di Cavaliere del Raboso Piave, di partecipare alle riunioni della Confraternita, di indossare le insegne dell'Ordine ed i relativi costumi durante le cerimonie ufficiali indette dalla Confraternita o su autorizzazione del Capitolo.

ART. 7°

Per l'ammissione a socio della Confraternita e' necessario che due Confratelli presentino al Gran Maestro il nominativo dell'aspirante. Il Gran Maestro, sentito il Capitolo, avanza apposita proposta all'Assemblea Generale dei Confratelli. La votazione dovrà avvenire mediante scheda segreta. L'aspirante, per essere ammesso a socio, dovrà ottenere il voto favorevole di quattro quinti dei presenti.

ART. 7° BIS

(Modifica ad integrazione dell'art. 7° Assemblea Generale del 9 Novembre 1997)

L'Assemblea Generale stabilisce in 10 il numero massimo di nuovi soci ammessi annualmente.

ART. 8°

L'ammissione comporta l'accettazione senza riserva del presente statuto.

Il tempo, il luogo e le modalità dell'investitura saranno stabiliti di volta in volta dal Capitolo, sotto l'osservanza del presente statuto. L'investitura avrà luogo normalmente nella sede della Confraternita oppure in altro luogo di ritrovo della Confraternita stabilito dal Capitolo. Alla cerimonia non potranno partecipare persone estranee, salvo casi particolari approvati dal Capitolo.

ART. 9°

*Il simbolo della " Confraternita " e' costituito da uno stemma di forma circolare raffigurante al suo interno un leone alato che abbraccia: alla sua sinistra una stilizzazione del camino di palazzo Tiepolo e alla sua destra un tralcio di vitigno Raboso. Sullo sfondo e' inserito in posizione trasversa una banda raffigurante i sassi del Piave. Sulla corona è inserita la scritta: **Confraternita del Raboso Piave**. La festività della Confraternita ricorre nel giorno 11 Novembre Festa di San Martino.*

ART. 10°

*Sono istituite le onorificenze " **Consigliere d'onore della Confraternita del Raboso** " e " **Paladino del Raboso** " da conferirsi a persone che ne siano ritenute meritevoli a qualsiasi titolo acquisito nei riguardi della Confraternita. L'onorificenza " **Consigliere d'onore della Confraternita del Raboso** " consiste in un diploma che accompagna il medaglione d'argento della Confraternita con cordone metallico. Quella di " **Paladino del Raboso** " consiste in un diploma che accompagna il medaglione di bronzo della Confraternita con cordone rosso. La concessione di queste onorificenze è deliberata dal Capitolo.*

ART. 11°

Il fondo comune, o patrimonio della Confraternita, è costituito dalle quote associative dei soci stabilite di anno in anno dall' Assemblea Generale dei Confratelli, da eventuali quote accessorie, da contributi volontari di enti e di Privati cittadini, da donazioni e da lasciti.

ART. 12°

La Confraternita è strutturata come segue:

- a) 1°) Assemblea Generale dei Confratelli*
- b) 2°) Gran Maestro*
- c) 3°) Il Capitolo*
- d) 4°) Il Cancelliere*
- e) 5°) Il Tesoriere*
- f) 6°) Collegio dei Revisori dei Conti*
- g) 7°) Collegio dei Proviviri*

Tutte le cariche sono gratuite.

ART. 13°

L'Assemblea e' costituita dai Confratelli del Raboso ed ha i seguenti compiti:

- a) Dare direttive generali e deliberare su tutta l'attività della Confraternita e del Capitolo;*
- b) Eleggere il Gran Maestro;*
- c) Eleggere gli altri membri del Capitolo designandone il Tesoriere;*
- d) Eleggere il Collegio dei Revisori dei Conti e dei Proviviri;*
- e) Deliberare sull'ammissione di nuovi soci; approvare i bilanci annuali, preventivi e consuntivi, le relazioni e fissare annualmente l'ammontare del contributo associativo e delle quote accessorie;*
- f) Deliberare su eventuali modifiche allo Statuto.*

L'Assemblea viene convocata almeno una volta all'anno e precisamente nella ricorrenza dell'11 Novembre " Festa di San Martino "

ART. 14°

L'Assemblea e' convocata dal Gran Maestro, generalmente a mezzo di lettera ai soci, nella quale dovranno essere indicati sommariamente gli argomenti all'o.d.g., la data ed il luogo. La lettera di convocazione o l'avviso deve pervenire ai soci almeno cinque giorni prima della data prevista, l'Assemblea è convocata anche quando un terzo dei Confratelli ne faccia richiesta.

L'Assemblea ha validità quando siano presenti la metà più uno dei Confratelli in prima convocazione, qualunque sia il numero dei presenti in seconda convocazione. Gli assenti non possono farsi rappresentare. Le votazioni sono per alzata di mano salvo che venga richiesto il voto segreto da parte di uno o più Confratelli, in questo caso diviene obbligatorio.

Le mozioni sono approvate quando ottengono la maggioranza dei voti dei presenti salvo quanto disposto dall'art. 7 , dall' art.25° e 26 °.

ART. 15°

Il Gran Maestro rappresenta ufficialmente e legalmente la Confraternita sia nei confronti dei soci che terzi. In caso di assenza od impedimento e' sostituito dal Primo Maestro. Il Gran Maestro da' esecuzione alle deliberazioni della' Assemblea e del Capitolo e può nominare Commissioni con particolari attribuzioni da stabilire di volta in volta. Convoca l'Assemblea ed il Capitolo e ne presiede le riunioni.

ART. 16°

Il Capitolo e' composto da 10 Confratelli, compresi il Gran Maestro ed il Tesoriere. Tre o più membri del Capitolo devono risiedere a Vazzola.

I compiti del Capitolo sono:

- a) Eleggere il Primo Maestro; il Cancelliere che potrà essere un Confratello non appartenente al Capitolo. Promuovere iniziative nell'interesse della Confraternita e nello spirito dello Statuto;*
- b) Redigere le relazioni e i bilanci annuali, stabilire il tempo, luogo e modalità della nomina dei nuovi Confratelli; conferire onorificenze di cui all'art. 11° e quant'altro serva al buon andamento della Confraternita. Gli ex Gran Maestri, anche se non sono rieletti nel Capitolo, ne fanno parte con voto consultivo.*

ART. 17°

Il Cancelliere sovrintende all'ordinaria amministrazione della Confraternita, svolge mansioni di segretario del Capitolo e dell'Assemblea.

ART. 18°

Il Tesoriere provvede alla tenuta della cassa ed alla custodia dei valori della Confraternita.

ART. 19°

Il Collegio dei Revisori dei conti e' formato da tre membri, tra i quali il Presidente, nominati dall'Assemblea dei Confratelli; vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria.

ART.20°

Il Collegio dei Probiviri e' composto da tre membri, eletti dall' Assemblea tra i Confratelli. Essi decidono su qualsiasi controversia tra l'Assemblea ed i Confratelli o tra Confratelli, escluse quelle che non possono essere oggetto di compromesso. I Probiviri decidono altresì sui ricorsi dei Confratelli contro le decisioni del Capitolo. Il giudizio dei Probiviri e' definitivo. In caso di incompatibilità possono essere sostituiti, tutti od in parte, dall' Assemblea temporaneamente o fino alla scadenza del mandato.

ART. 21°

Il Gran Maestro, Il Capitolo, Il Tesoriere, i Revisori dei Conti ed i Probiviri vengono eletti dall'Assemblea, durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Cancelliere viene eletto dal Capitolo, dura in carica tre anni ed e' rieleggibile.

ART. 22°

Qualsiasi inottemperanza agli articoli dello Statuto sarà punita dal Capitolo con le seguenti sanzioni:

- a) richiamo verbale o scritto*
- b) ammonimento solenne*
- c) sospensione da sei mesi ad un anno*

ART. 23°

Perdono la qualifica di Confratello su decisione del Capitolo, tutti coloro che:

- a) Danneggino moralmente o materialmente la Confraternita*
- b) Non abbiano provveduto al versamento della quota associativa e delle quote accessorie.*

ART. 24°

Il presente Statuto potrà essere modificato dall'Assemblea della Confraternita con il voto favorevole dei quattro quinti dei Confratelli presenti all' adunanza

ART. 25°

In caso di scioglimento della Confraternita, da deliberarsi con il voto favorevole dei quattro quinti dei Confratelli presenti all'adunanza, l'eventuale patrimonio sarà devoluto ad enti aventi scopi associativi, culturali, scientifici a decisione dell'assemblea.

ART. 26°

I soci fondatori, appartengono di diritto alla Confraternita (salvo inadempienze al presente Statuto) con la qualifica di soci effettivi e con diritto di voto.

ART. 26° (BIS)

I Confratelli fondatori, stabiliscono in £ 50.000 la quota sociale di iscrizione alla Confraternita. Tale somma potrà essere confermata o modificata dall' Assemblea Generale, con il voto favorevole della metà più uno dei presenti all' adunanza.

ART. 26° (TER)

(Modifica ad integrazione dell'art.26°(bis) - Assemblea Generale del 6 Maggio 2001)

Si stabilisce il £ 500.000 la quota sociale di iscrizione alla Confraternita per le Aziende aderenti con il proprio nome o marchio.

ART. 27°

(Integrazione allo Statuto - Assemblea Generale del 6 Maggio 2001)

Le Aziende che intendono aderire alla Confraternita del Raboso Piave con il proprio nome o marchio hanno l'obbligo alla produzione e/o commercializzazione del Vino Raboso Piave D.o.c. all'atto dell'iscrizione alla Confraternita.

NORMA TRANSITORIA

Per le Aziende già aderenti in data del 6 Maggio 2001 alla Confraternita del Raboso Piave, si stabilisce un periodo di almeno 6 anni per adeguarsi alla norma stabilita dall'art. 27°.

Vazzola, 27 dicembre 1996

E successive modifiche del 9 novembre 1997 e del 6 maggio 2001